

Cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012, a seguito del decreto legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n 35, sono entrate in vigore le nuove modalità per le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

- Richiesta di residenza con provenienza da altro comune
- Richiesta di residenza con provenienza dall'estero
- Richiesta di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo)
- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata compilando l'apposita **modulistica ministeriale**.

E' possibile presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:

- **di persona** esclusivamente allo sportello anagrafe del Comune;
- **per raccomandata** da spedire al seguente indirizzo: Comune di Galgagnano – Ufficio Anagrafe – Piazza del Palazzo n. 2 – 26832 Galgagnano (LO);
- **per fax** da inviare al n 0371.68322 indirizzato a: Comune di Galgagnano – Ufficio Anagrafe;
- **per via telematica** (specificando nell'oggetto "iscrizione anagrafica"), al seguente indirizzo: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it ;

La trasmissione telematica può essere fatta:

- Inviando (tramite il proprio indirizzo di posta elettronica) la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante (il modulo di richiesta deve essere firmato e poi acquisito tramite scanner)

Oppure

- Inviando la richiesta sottoscritta con firma digitale;
- Inviando la richiesta tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Informazioni utili

- Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente (carta di identità in corso di validità o passaporto) e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
- Nel caso di minore che si sposta con un solo genitore è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore. L'autorizzazione può essere resa con dichiarazione in carta libera oppure utilizzando l' **apposito modulo**.

- I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale.
- I cittadini comunitari provenienti dall'estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato B della modulistica ministeriale.
- Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in tutte le sue parti (sono obbligatori i campi contrassegnati con asterisco *).

Attenzione:

- E' obbligatorio indicare il numero interno dell'abitazione in cui ci si trasferisce anche se nel modulo ministeriale è indicato come facoltativo.
- Se si è titolari di patente e si è intestatari di mezzi targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.

Tempi del procedimento

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.

Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti e le verifiche dei Vigili, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata.

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L' Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di pubblica sicurezza.

Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che **in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:**

nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;

- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dante immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata